

Commento dell'ANP su due note del MI (DPCM 3 novembre 2020 e Uso delle mascherine)

Il Ministero dell'istruzione ha pubblicato, rispettivamente il 5 e il 9 novembre 2020, due note contenenti indicazioni per le scuole a seguito dell'emanazione del DPCM del 3 novembre scorso. Si tratta della nota n. 1990, dedicata espressamente al "DPCM 3 novembre 2020", e della nota n. 1994 che fornisce ulteriori precisazioni in merito a "Uso delle mascherine. Dettaglio Nota 5 novembre 2020, n. 1990".

Si propone una lettura dei passaggi salienti di tali documenti, accompagnata dalle nostre riflessioni al riguardo.

Note ministeriali	Indicazioni per i Dirigenti scolastici
Attività didattiche in presenza: a chi vanno rivolte?	
<p>Nota n. 1990 L'articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM dispone che "le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata".</p> <p>Nell'ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione dovrà essere posta agli alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA...), direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, in modo che anche per loro possano essere attivate, anche in ragione dell'età anagrafica, tutte le misure finalizzate alla frequenza della scuola in presenza. Dovrà essere garantito comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.</p>	<p>I dirigenti delle scuole del II ciclo predispongono per tutti gli studenti la DAD al 100%, garantendo la presenza agli alunni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • diversamente abili • BES • di classi impegnate in attività pratiche e laboratoriali ordinamentali • figli di personale sanitario <p>Viene qui richiamata un'esplicita previsione del D.M 39 del 26 giugno 2020, "Piano scuola 2020-2021" che, in realtà, garantisce la frequenza scolastica in presenza non solo ad alunni figli di personale sanitario, ma anche a quelli di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione. Il D.M. prevedeva l'emanazione di un apposito atto dispositivo per regolare tale circostanza. In assenza di tale atto il MI interviene con la nota n. 1990 sui soli alunni figli di personale sanitario.</p> <p>Si raccomanda di comunicare alle famiglie la possibilità di richiedere alla scuola "in modo espresso e motivato" l'organizzazione di percorsi didattici in presenza destinati ai loro figli.</p> <p>Il dirigente, alla luce di tali richieste, potrà prevedere anche la creazione di piccoli gruppi con alunni provenienti da classi eterogenee o aggregazioni per livello.</p>
Uso della mascherina a scuola: in aula, a mensa, durante le attività musicali e in palestra	
<p>Nota n. 1990 L'articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM dispone che "l'attività didattica ed educativa per la scuola</p>	<p>I dirigenti dispongono l'uso obbligatorio della mascherina per tutti gli alunni sopra i 6 anni, eccetto i casi di incompatibilità per motivi di salute già previsti dai protocolli vigenti. Si segnala che, anche a fronte di rifiuti, lettere, diffide, minacce di</p>

dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina". L'obbligo dell'uso della mascherina per il personale scolastico e per gli studenti con almeno sei anni di età vale, ovviamente, oltre che per il primo ciclo di istruzione, anche per il secondo, per quelle attività che continuano a svolgersi in presenza. Sono esentati dall'obbligo, oltre ai bambini con meno di sei anni di età, anche i docenti, gli ATA e gli studenti che non possano utilizzarla per patologie o disabilità certificate.

Nota n. 1994

A partire dalla scuola primaria, dunque, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, "salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina", le cui specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM.

Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda.

Per quanto concerne l'attività musicale degli strumenti a fiato e del canto, limitatamente alla lezione singola, è altresì possibile abbassare la mascherina durante l'esecuzione, operando in analogia a quanto previsto dal DPCM 3 novembre 2020 nella scheda tecnica dedicata a "Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali".

querelle e denunce alle pubbliche autorità da parte di alunni e genitori, il principio supremo che deve guidare l'azione dei colleghi è, in questo momento, la **tutela della salute pubblica**, così come previsto anche dall'art. 32 della Costituzione. Si chiarisce anche che, rispetto a quanto previsto in precedenza dai Protocolli a cura dell'ISS, le nuove disposizioni sono intervenute a fronte di un **cambiamento (in senso peggiorativo) del quadro epidemiologico in atto, tale da comportare l'adozione di misure più restrittive rispetto al passato.**

A ulteriore conferma di tale interpretazione interviene la nota MI del 9 novembre che ribadisce che il DPCM sul punto si è ancorato alle *indicazioni delle massime autorità sanitarie preposte alle strategie per il contenimento della situazione epidemiologica, "su proposta del Ministero della salute", volta a contemperare diritto alla salute e diritto all'istruzione, alla luce dei nuovi dati epidemiologici.* Pertanto, anche sulla scorta del verbale n. 124 del CTS relativo alla riunione dell'8 novembre 2020, è evidente, come già più volte sottolineato dall'ANP, la necessità di indossare la mascherina durante tutta la permanenza a scuola, salvo, ovviamente, **i momenti della mensa e della merenda.**

Sulle attività musicali **degli strumenti a fiato e del canto**, la nota deroga l'uso della mascherina solo in caso di **lezioni singole** sulla scorta della scheda tecnica *Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali* allegata al DPCM del 3 novembre della quale forniamo, di seguito, una sintesi:

- *esecuzione della prestazione artistica senza mascherina, mantenendo le distanze interpersonali previste;*
- *per i docenti distanza interpersonale di almeno 1 metro;*
- *per gli strumenti a fiato, distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri;*
- *distanze ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet;*
- *per gli ottoni, postazioni provviste di vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante.*

Si conferma la possibilità per gli studenti di utilizzare le mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato. La struttura commissariale provvederà all'incremento della fornitura delle mascherine di tipo chirurgico stante la necessità, nelle scuole a tempo pieno e prolungato, di sostituirla nella stessa giornata.

<p><i>Oltre alla mascherina chirurgica, fornita dalla struttura del Commissario Arcuri, ai sensi dell'articolo 1, comma 7 del DPCM, "possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso".</i></p> <p><i>Nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno e di scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato, è necessario prevedere la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà giornata, per garantirne l'efficienza. La struttura commissariale sta già provvedendo allo sviluppo delle forniture</i></p> <p><i>Sulla particolare situazione delle attività di educazione fisica interverrà una specifica nota della DG per lo studente</i></p>	<p>Per l'attività motoria si attende la nota <i>ad hoc</i> della Direzione Generale per lo studente. Nelle more si consiglia di applicare il principio di precauzione consultando il proprio RSPP</p>
<p>Esercitazioni pratiche e laboratoriali</p>	
<p>Nota n. 1990</p> <p><i>Per quanto attiene i percorsi i cui piani degli studi e quadri orari prevedono esercitazioni pratiche e di laboratorio, entro cui annoverare tutte le attività di laboratorio caratterizzanti e non altrimenti esperibili, quali a mero titolo esemplificativo i laboratori coreutici e coreografici, resta salva la possibilità di svolgere in presenza tali attività didattiche, purché formalmente contemplate dai vigenti ordinamenti e nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza. Le istituzioni scolastiche sono chiamate responsabilmente a considerare che le predette attività, in special modo per le materie di indirizzo, costituiscono parte integrante e sostanziale dei curricoli e, non da ultimo, elemento dirimente sulla base del quale</i></p>	<p>Si raccomanda di consentire lo svolgimento in presenza soltanto a quelle esercitazioni pratiche e laboratoriali previste dagli ordinamenti vigenti che sarebbe impossibile garantire da remoto. Non è opportuno invece considerare come "attività di laboratorio" in modo estensivo tutte quelle ore curricolari inerenti a discipline che possono comunque prevedere per il loro espletamento la modalità di didattica a distanza.</p>

<p><i>moltissimi studenti hanno scelto di frequentare gli specifici percorsi.</i></p>	
<p>Gruppi in presenza e ruolo del consiglio di classe ai fini dell'inclusione scolastica</p>	
<p>Nota n. 1990 <i>In generale, in materia di inclusione scolastica per tutti i contesti ove si svolga attività in DDI il DPCM, nel richiamare il principio fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, segna nettamente la necessità che tali attività in presenza realizzino un'inclusione scolastica "effettiva" e non solo formale, volta a "mantenere una relazione educativa che realizzi effettiva inclusione scolastica". I dirigenti scolastici, unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza dell'alunno con disabilità, in coerenza col PEI, nell'ambito del coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di allievi della classe di riferimento, che potrà variare nella composizione o rimanere immutato, in modo che sia costantemente assicurata quella relazione interpersonale fondamentale per lo sviluppo di un'inclusione effettiva e proficua, nell'interesse degli studenti e delle studentesse.</i></p>	<p>Si segnala che, qualora la famiglia lo richiedesse esplicitamente, gli alunni con disabilità potranno fruire delle attività a distanza.</p> <p>Si ricorda che tutti i docenti – e non solo quelli di sostegno – devono garantire e tutelare i processi formativi degli alunni con disabilità: la loro presenza in sede, pertanto, si configura come obbligatoria.</p> <p>Circa il coinvolgimento nelle attività in presenza di un gruppo di allievi della classe dell'alunno con disabilità, è necessario che il dirigente scolastico si rapporti con le loro famiglie. Tali studenti e le loro famiglie potrebbero, infatti, operare una scelta diversa in considerazione delle condizioni epidemiologiche del territorio di riferimento.</p>
<p>Docenti e DDI/DAD da ambiente diverso dalla scuola</p>	
<p>Nota n. 1990 <i>Pertanto, sul personale docente, anche ai sensi dell'ipotesi di CCNI sulla DDI, la dirigenza scolastica, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali nell'ambito del Piano DDI, adotta, comunque, ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l'erogazione della didattica in DDI anche autorizzando l'attività non in presenza, ove possibile e ove la</i></p>	<p>Per i docenti in servizio, laddove non siano in quarantena o isolamento fiduciario, la didattica a distanza dovrebbe in prima ipotesi svolgersi presso le sedi di servizio. È evidente altresì che, se lo scopo delle misure previste dal DPCM è quello di ridurre al minimo la presenza di alunni e personale a scuola, in tale ottica può e deve essere garantita dal dirigente scolastico l'opportunità di consentire ai docenti di svolgere la loro prestazione lavorativa da remoto, anche al fine di evitare assembramenti sui mezzi pubblici. Questo principio ovviamente vale in particolare per gli istituti del secondo ciclo, dove è sospesa di fatto la didattica in presenza, prevedendo comunque l'obbligo di</p>

<p><i>prestazione lavorativa sia comunque erogata.</i></p>	<p>prestare servizio presso la propria sede ai docenti impegnati in esercitazioni pratiche e attività laboratoriali e per consentire la frequenza delle attività in presenza degli alunni con BES e di quelli figli del personale socio-sanitario. Riteniamo utile riproporre in questa sede la FAQ di ANP su tale argomento:</p> <p><i>La nota MI n. 1934 del 26 ottobre 2020, pur disponendo che il personale docente e ATA assicuri la propria prestazione in presenza, fa salve particolari e differenti disposizioni organizzative del dirigente in caso di necessità. A tal fine, si consiglia di tener conto di una serie di elementi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>tenuta della rete della scuola in caso di contemporanea attivazione di tante classroom quante sono le classi dell'istituto o comunque una parte significativa di esse;</i> • <i>tasso di pendolarismo del personale in relazione all'utilizzo di mezzi pubblici;</i> • <i>condizioni di "fragilità" del personale docente che svolge la mansione con DPI rafforzati;</i> • <i>realizzazione di attività didattiche in presenza a favore di studenti con disabilità e/o BES per i quali i rispettivi PEI e PDP privilegiano questa modalità di erogazione del servizio;</i> • <i>ulteriori necessità di contenimento del contagio conseguenti ai dati epidemiologici del contesto territoriale di riferimento.</i> <p><i>Ciò detto, valutato l'impatto che i suddetti elementi potrebbero avere sul buon funzionamento della DDI e sulla salute pubblica, il dirigente potrebbe consentire ai docenti che ne facessero richiesta di erogare la loro prestazione lavorativa anche da casa, salvi gli obblighi informativi e formativi di cui agli artt. 36 e 37 D. Lgs. n. 81/2008.</i></p>
<p>Smart working per il personale ATA</p>	
<p>Nota n. 1990 <i>Il personale assistente amministrativo svolge la propria attività lavorativa, per quanto possibile, in modalità agile, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera a), del DPCM, che impone a ogni dirigente pubblico di "organizza[re] il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile" [...] Agli assistenti amministrativi che rimangono in presenza, perché impegnati su attività non espletabili a distanza, si applica l'articolo 5, comma 5, che dispone: "le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale</i></p>	<p>Viene ripristinata la possibilità per il personale amministrativo di lavorare in <i>smart working</i> mediante la procedura semplificata fino al 3 dicembre 2020. Anche in questo senso è evidente che la misura sia più facilmente attuabile nelle scuole del secondo ciclo, dove le attività in presenza sono ridotte al minimo.</p> <p>Per quanto riguarda il primo ciclo le cui attività sono totalmente in presenza (fatta eccezione per il biennio finale nelle "zone rosse"), compete al Dirigente scolastico, nell'esercizio delle sue prerogative organizzative, valutare eventuali forme di flessibilità per il personale, fermo restando l'obbligo di garantire un'efficace erogazione del servizio. In tale quadro sarà utile un confronto con il DSGA, anche mediante la trasmissione dell'integrazione alla direttiva di massima finalizzata all'aggiornamento del Piano delle attività ATA di cui mette a disposizione il modello da noi elaborato.</p> <p>Si ricorda di dare priorità tra le richieste pervenute da parte del personale a quelle presentate dai lavoratori fragili.</p>

Il personale collaboratore scolastico e il personale addetto alle aziende agrarie, cuoco, infermiere o guardarobiere che non possa svolgere la propria attività a distanza, continuerà a prestare servizio in presenza, fermo restando l'applicazione nelle "zone rosse" dell'articolo 3, comma 4, lettera i) del DPCM, che dispone che "i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza.

Continua a non essere in alcun modo praticabile l'attivazione dello *smart working* per quelle figure (richiamate dalla nota ministeriale) che **non possono oggettivamente svolgere le proprie mansioni a distanza**. Per loro il servizio dovrà essere ancora espletato unicamente in presenza.